Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 99 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale è stata rinnovata, per un periodo limitato al 31 dicembre 2001, l'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo in quanto, per le varietà stesse, non era stato possibile concludere le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio l996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per periodi determinati, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione al registro nazionale delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, è rinnovata fino alla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Specie e varietà	Data di scadenza dell'iscrizione	Responsabile della conservazione in purezza
—	—	—
Cavolfiore:		
Di Jesi	31 dicembre 2004	Franchi Sementi S.p.a. - Grassobio (Bergamo)
Cavolo verza:		
Di Napoli tardivo	31 dicembre 2004	Larosa Emanuele - Andria (Bari)
Lattuga:		
Verde d'inverno a costa rossa	31 dicembre 2008	Bavicchi S.p.a. - Ponte S. Giovanni (Perugia)
Pomodoro:		
Tondino maremmano	31 dicembre 2008	Arsia, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Firenze

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A09362

DECRETO 18 luglio 2002.

Autorizzazione all'Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA, in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo di controllo «Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB», di seguito denominato AIAB, ad esercitare le attività di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Vista l'istanza presentata da AIAB con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica all'«Istituto per la certificazione etica ed ambientale - ICEA», di seguito denominata ICEA;

Vista la disponibilità dichiarata da ICEA di acquisire il ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB;

Sentito il parere del comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002;

Vista la nota n. 90482 del 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attività di controllo da AIAB ad ICEA;

Visto il verbale della seduta comitato esecutivo federale di AIAB del 1º marzo 2002 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica ad ICEA;

Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione di ICEA del 26 aprile 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB;

Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Roma in data l6 maggio 2002 con numero di repertorio 45202, tra AIAB quale parte cedente e ICEA quale cessionario;

Esaminata la documentazione contenente i requisiti dei rappresentanti e degli amministratori nonché quelli tecnici di ICEA, previsti nell'allegato II del decreto legislativo n. 220/1995;

Considerato, che il trasferimento dell'attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB ad ICEA, assicurerà la continuità del sistema di controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. L' «Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;

2. All'«Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB» è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;

3. L' «Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attività a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/9l del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB è concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art, 1, può essere revocata al sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09427

DECRETO 18 luglio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Ecosystem international certificazioni» S.r.l., in Lecce, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla «Ecosystem international certificazioni» S.r.l., con sede in Lecce, via Monte San Michele n. 49, inoltrata a questa amministrazione in data 30 luglio 2001 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sicilia e Campania, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte 1, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Ecosystem international certificazioni» S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele n 49, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del